

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del consigliere Lucia d'Ambrosio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25990 del registro di segreteria, proposto dal signor B. L., nato a Omissis il Omissis C.F. Omissis, residente a Omissis, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Pettinau (C.F. PTTLNE65D70B354Y, pec elena.avvpettinau@legalmail.it), presso il cui studio in Cagliari, Piazza Gramsci n. 18, è elettivamente domiciliato

contro I.N.P.S., in persona del Dirigente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato dagli avvocati Stefania SOTGIA, Marina OLLA e Alessandro DOA.

Uditi, nella pubblica udienza del 21 dicembre 2023, l'avvocato Elena PETTINAU e l'avvocato Stefania SOTGIA.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato in data 4 luglio 2023, il ricorrente chiede la riliquidazione della pensione in godimento con determinazione della quota a carico dell'INPS secondo il sistema di calcolo retributivo con il limite temporale del 31.12.2011, con pagamento delle differenze rispetto ai ratei

già corrisposti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e con spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Il ricorrente riferisce di aver svolto attività lavorativa presso la Azienda Universitaria Ospedaliera di Sassari con contratto a tempo indeterminato, dal 1/8/1991 fino al 1/8/2020, e di aver presentato domanda di pensione anticipata in cumulo esercitando la facoltà prevista dall' art. 1 comma 239, L. 228/2012 sussistendone i requisiti contributivi.

La difesa evidenzia che dall'estratto conto contributivo risulta che il ricorrente ha riscattato 6 anni Laurea in Medicina Chirurgia e 4 anni di scuola di specializzazione in Malattie Infettive per un totale di anni 10 (dal 7/7/1997 al 27/7/1987), e che, dal 27/7/1987 al 1/8/1991, ha prestato attività sanitaria in convenzione con il SSN per servizio di Guardia Medica per un periodo di 4 anni e mesi 5 di sola contribuzione ENPAM.

La difesa riferisce che, con decorrenza 1/8/2020 è stata liquidata dall'Inps la pensione categoria VOCUM n. 06701076 che risulterebbe erranea in quanto, pur avendo il ricorrente alla data del 31/12/1995 maturato 18 anni e mesi 5 di servizio (in forza del periodo di cui sopra, riscattato proprio ai fini del sistema di calcolo retributivo) la quota a carico dell'Inps è stata determinata con il sistema di calcolo misto anziché con quello retributivo di cui all'art. 1, comma 13, L. n. 335/95.

Afferma che l'Inps ha adottato un criterio di calcolo errato nella parte in cui non ha considerato, per l'applicazione del sistema di calcolo della pensione, la contribuzione maturata dal ricorrente presso la cassa professionale EMPAM, nello specifico anni 4 mesi 5 utili ai fini del superamento della soglia dei 18 anni di cui all'art. 1, comma 13, L. n. 335/95.

Riferisce che, con istanza del 8 marzo 2023 il ricorrente inviava all'Inps richiesta di riliquidazione della pensione in godimento con determinazione della quota a carico dell'Inps secondo il sistema di calcolo retributivo, e che in data 29/5/2023, è stato notificato all'Inps atto formale di diffida ad adempiere ex art 153 c.g.c. rimasto privo di riscontro.

La difesa del ricorrente richiama l'orientamento giurisprudenziale di merito recentemente formatosi (Corte dei Conti Sez. Lombardia n. 877/2021; Sez. Sicilia n. 877/2021; Sez. Marche n. 357/2021; Sez. Liguria n. 109/2020; Sez. Trentino-Alto Adige- Sede di Trento n. 35/2022; Sez. Lazio n. 765/2021) in merito all'erronea applicazione del sistema misto in luogo di quello retributivo ex art. 1 comma 13 L. n. 335/95 per la quota di pensione a carico dell'Inps.

Contesta l'omessa inclusione dei periodi dell'iscrizione EMPAM ai fini del computo dell'anzianità contributiva rilevante per la determinazione del sistema di calcolo della pensione e la mancata considerazione di tale periodo ai fini del superamento della soglia dei 18 anni di cui all'art. 1, comma 1,3 L. n. 335/95 quale presupposto per l'applicazione del sistema di calcolo "*retributivo*".

Richiama l'art. 1, comma 239 e comma 246 della L. n. 228/2012, affermando che la *ratio* delle norme richiamate è quella di considerare ai fini della definizione del criterio di calcolo tutte le contribuzioni previdenziali, ivi incluse quelle presso l'EMPAM che rientra nel novero degli enti di previdenza di cui al d.lgs n. 509/1994.

Afferma che la circolare Inps n. 140/2017 è in contrasto al dettato normativo.

L'INPS si è costituito in giudizio, con memoria difensiva in data 7 dicembre 2023, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Riferisce che il ricorrente L. B. è titolare di pensione di vecchiaia "VOCUM" a decorrere dal 01.07.2020, calcolata in regime di cumulo della contribuzione versata nell'INPS - Fondo CPS (Cassa Pensioni Sanitari) dal 07/07/1977 al 31/07/2020 per 1.903 settimane ai fini del diritto (2.189 settimane utili ai fini della misura) nell'importo mensile lordo di euro 5.580,80, calcolato con il sistema misto; nell'ENPAM dal 01/01/1984 al 31/07/2020 per 1.903 settimane utili ai fini del diritto (1.903 settimane utili ai fini della misura) nell'importo mensile lordo di euro 184,89 calcolato con il sistema contributivo per complessivi 74.955,27 euro annui lordi (tredici mensilità).

La difesa dell'INPS sottolinea che con circolare n. 140 del 12.10.2017, acquisito il nulla osta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui alla nota n. 7027 del 9 ottobre 2017, a scioglimento della riserva formulata nella circolare n. 60 del 2017, l'Istituto ha fornito ulteriori istruzioni applicative con particolare riguardo al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione anche presso gli Enti di previdenza privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Al paragrafo 3 - Calcolo del *pro quota* a carico dell'INPS - viene specificato *"Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6, 12 e 13, della legge n. 335 del 1995 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, della legge n. 214 del 2011, come integrato*

dall'articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall'interessato presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente"... "Resta fermo che ciascuna gestione provvede a liquidare il rispettivo pro quota di competenza tenendo conto delle proprie regole di calcolo".

Afferma che, ai fini della misura dell'importo della pensione in cumulo, ciascuna gestione per la parte di propria competenza, determina il trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, e che il cumulo non determina alcun mutamento nel sistema di calcolo dell'assegno pensionistico che resta ancorato alle regole proprie di ciascuna gestione.

Sostiene che, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall'interessato presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente, e che i contributi versati presso le casse professionali antecedenti al 1996 non possono essere utilizzati per integrare i 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 necessari per mantenere (o far acquisire) il sistema di calcolo retributivo sino al 31

dicembre 2011 nelle gestioni INPS.

Specifica che, ai fini della misura del trattamento pensionistico *pro quota* saranno, comunque, presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni, e che tale impostazione è stata ribadita con messaggio INPS n. 2053 del 18 maggio 2020, avente ad oggetto *Chiarimenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232*, laddove al punto 4 - Calcolo dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 al fine dell'individuazione del sistema di calcolo applicabile nel caso di pensione in regime di cumulo dei periodi assicurativi di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232- è stato ribadito che “In particolare, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6, 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come integrato dall'articolo 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, per l'individuazione del sistema di calcolo del *pro quota* di pensione in cumulo, deve essere presa in considerazione la contribuzione non coincidente maturata dall'interessato presso l'assicurazione generale obbligatoria e le forme esclusive e sostitutive della medesima. Pertanto, si precisa che, al predetto fine, non rileva la contribuzione presso le c.d. Casse professionali, perché alle stesse non si applica l'articolo 24, comma 2, del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come integrato dall'articolo 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui prevede il c.d. doppio calcolo della pensione ...”.

Considerato in

DIRITTO

La Sezione è chiamata a pronunciarsi con riguardo all'interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 239 e 246, della legge 228 del 2012, che hanno introdotto il regime del c.d. *cumulo gratuito* di periodi assicurativi maturati in diverse gestioni pensionistiche.

Deve preliminarmente richiamarsi l'art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, che, nel disciplinare il passaggio dal sistema pensionistico retributivo a quello contributivo, regolamentando altresì la posizione di coloro che avessero maturato anni di servizio sotto entrambi i regimi, ha previsto che *per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.*

Con specifico riferimento a coloro che abbiano anche maturato contributi presso più di una forma di assicurazione obbligatoria, l'art. 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 dispone che *Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione*

obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto.

Il comma 246 del medesimo art. 1 stabilisce che Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

Ad avviso di questo giudice, dall'interpretazione letterale e sistematica delle citate disposizioni non può che discendere che, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 13 della legge 335 del 1995, debbano essere computati tutti i periodi assicurativi non coincidenti maturati presso differenti forme di assicurazione obbligatoria, ovvero che la sussistenza del requisito dei 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 debba essere verificata cumulando i periodi di contribuzione obbligatoria non coincidenti presso le diverse gestioni. Occorre considerare, infatti, che la legge n. 335 del 1995 fa semplicemente riferimento ad una anzianità contributiva non inferiore ad anni diciotto al 31 dicembre 1995, senza prevedere distinzioni fra differenti gestioni contributive, purché ovviamente si tratti di forme di contribuzione obbligatoria.

Tale interpretazione - prevalente nella recente giurisprudenza della Corte dei conti - è coerente con l'istituto del cumulo gratuito, finalizzato a non creare disparità di trattamento tra soggetti che, prima del 31 dicembre 1995, hanno svolto attività lavorativa, versando contributi presso l'Assicurazione generale obbligatoria, e soggetti che hanno versato contributi presso altre casse (cfr. Sez. Giurisd. Sardegna, sent. 60/2022 e sent. 385/2021; Sez. Giurisd. Lazio, sent. 765/2021; Sez. Giurisd. Sicilia, sent. 877/2021, sent. 870/2022 e sent. 676/2022; Sez. Giurisd. Marche, sent. 357/2021; Sez. Giurisd. Lombardia, sent. 81/2021; Sez. Giurisd. Liguria,

sent. 109/2020).

Il ricorrente risulta aver versato contributi presso l'ENPAM, che è tra gli enti inseriti nell'allegato (elenco A) del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 tra gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ed è ricompreso, sulla base della previsione di cui al richiamato comma 239, tra quelli con riferimento ai quali si applica l'istituto del cumulo gratuito (*... i soggetti iscritti ... agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ... hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione*).

Dall'esame dell'Estratto Conto dell'INPS e dell'Estratto conto ENPAM allegati al ricorso, il ricorrente risulta avere maturato, al 31 dicembre 1995, i seguenti periodi contributivi, per un totale complessivo di 18 anni e 5 mesi:

- 10 anni per “*riscatto titolo*” (laurea e specializzazione) dal 07/07/1997 al 27/07/1987;
- 4 anni di sola contribuzione ENPAM (servizio di Guardia Medica) dal 28/07/1987 al 01/08/1991;
- 4 anni e 5 mesi di Cassa Pensioni Sanitari per rapporto a tempo indeterminato presso aziende Sanitarie pubbliche dal 01/08/1991 al 31/12/1995.

Pertanto, cumulando i periodi di contribuzione obbligatoria non coincidenti presso le diverse gestioni, risulta acclarata la sussistenza per la ricorrente del requisito dei 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.

Conclusivamente il ricorso merita accoglimento e deve essere

dichiarato il diritto del signor L. B. alla rideterminazione della pensione in godimento, a decorrere dalla data del pensionamento, con applicazione del sistema di calcolo retributivo per la quota a carico dell'INPS, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento delle differenze economiche sui ratei già corrisposti.

Sugli arretrati spettanti per effetto dell'accoglimento del ricorso competono alla ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l'importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.

In ragione della complessità della controversia e dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali di segno diverso, ricorrono le ragioni di cui all'art. 31, comma 3, del C.G.C., approvato con D.lgs. n. 174/2016, per disporre l'integrale compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione del sistema di calcolo retributivo, come indicato in parte motiva.

Sugli arretrati spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per gli interessi, calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e sino al pagamento.

Spese compensate.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Cagliari, in data 21 dicembre 2023.

IL GIUDICE UNICO

Lucia d'Ambrosio

(Firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 24/01/2024

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus

(f.to digitalmente)